



Proposta n. 295 / 2026

PUNTO 7 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 24/03/2026

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 27 / IIM del 24/03/2026

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 55 del 13 Febbraio 2026 presentata dalle Consigliere Anna Maria BIGON, Chiara LUISETTO e Monica SAMBO avente per oggetto "QUAL È LA POSIZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO SULLA INTRODUZIONE DELL'ASSISTENTE INFERMIERE NELLE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (SSR) STANTI LE CRITICITÀ GIURIDICHE, NORMATIVE E RELAZIONALI CORRELATE A TALE FIGURA?".



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Alberto Stefani	Presente
Vicepresidente	Lucas Pavanetto	Presente
Assessori	Massimo Bitonci	Presente
	Dario Bond	Presente
	Gino Gerosa	Presente
	Filippo Giacinti	Presente
	Valeria Mantovan	Presente
	Paola Roma	Presente
	Diego Ruzza	Presente
	Elisa Venturini	Presente
	Marco Zecchinato	Presente
	Segretario verbalizzante	Stefania Zattarin

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GINO GEROSA

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 55 del 13 Febbraio 2026 presentata dalle Consigliere Anna Maria BIGON, Chiara LUISETTO e Monica SAMBO avente per oggetto "QUAL È LA POSIZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO SULLA INTRODUZIONE DELL'ASSISTENTE INFERMIERE NELLE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (SSR) STANTI LE CRITICITÀ GIURIDICHE, NORMATIVE E RELAZIONALI CORRELATE A TALE FIGURA?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

Il nuovo profilo dell'Assistente infermiere, così come riportato nel testo dell'Accordo sancito il 3 ottobre 2024 (Rep. atti n. 176/CSR), costituisce il risultato del lavoro congiunto tra le Regioni e Province autonome, il Ministero della Salute e la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI).

In base a quanto statuito dal DM n. 739/1994 del Ministro della Sanità, l'Infermiere è responsabile dell'assistenza generale infermieristica, ha un ruolo connotato da importante discrezionalità tecnica, di identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica e di controllo della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche-terapeutiche, le quali non devono essere necessariamente e direttamente eseguite dallo stesso: ciò risulta esplicitamente dalla formulazione delle lett. e) e f) dell'art. 1 del DM n. 739/1994 citato, che prevedono che in concreto l'Infermiere possa avvalersi dell'opera di personale di supporto. Con questa precisa finalità "ancillare" è stata dunque formulata e istituita la figura dell'Assistente infermiere.

Quest'ultimo è, pertanto, "il braccio operativo" dell'Infermiere, colui che, sulla base di precise prescrizioni del suo superiore funzionale, esegue le attività che sono dirette all'applicazione delle prescrizioni diagnostiche terapeutiche e alla esecuzione delle attività che sono esaustive del bisogno di assistenza. La nuova figura professionale ha un campo di azione ben definito e circoscritto a situazioni che escludono autonomia di valutazione e di decisione e che, nella sostanza, richiedono prestazioni e interventi standardizzati di routine. Il profilo si colloca dunque ad un livello esecutivo e in una relazione di subalterità.

Premesso ciò, i rilievi formulati dalle interroganti si rinvergono nel ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio presentato dall'Associazione nazionale sindacato professionisti sanitari della funzione infermieristica "Nursing Up" con il quale viene richiesto l'annullamento del DPCM del 28.2.2025 con oggetto "*Recepimento dell'Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 176/CSR), concernente l'istituzione del profilo professionale di assistente infermiere, come modificato dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 262/CSR).*" nonché l'annullamento dell'Accordo stesso, e nell'intervento *ad adiuvandum* della Federazione nazionale M.I.G.E.P. delle professioni sanitarie e sociosanitarie, del Sindacato professionale Human Caring Sanità – SHC Sanità e di ENPAPI – Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica.

Avverso il suddetto ricorso, si sono costituite in giudizio numerose Regioni, il Ministero della Salute e la FNOPI. La Regione del Veneto si è costituita in giudizio a seguito dell'autorizzazione rilasciata con DGR n. 929 del 12/08/2025.

Allo stato attuale, il giudizio risulta pendente avanti il TAR Lazio non essendo ancora intervenuta alcuna pronuncia definitiva nel merito ed in attesa della definizione della controversia non è stata adottata alcuna ulteriore azione da parte degli Uffici preposti.

LA GIUNTA REGIONALE



UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Attività Istituzionali della Giunta Regionale e Rapporti Stato/Regioni.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott.ssa Stefania Zattarin -

